

REGOLE DI VALUTAZIONE ALLE OPERAZIONI DI CESSIONI/TRASFERIMENTI/AFFITTI¹

Indicatori ²	Requisiti cedente	Specifiche ³
1 Volume d'affari dell'impresa cedente⁴	• $\geq 50\%$ dell'ultimo anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale rispetto agli ultimi cinque⁵	• La produttività media annuale sulla quale calcolare il 50% è quella imputabile al complesso dell'impresa dante causa nel caso di trasferimento di azienda, mentre nel caso di cessione di ramo d'azienda, è quella imputabile al ramo ceduto. • Requisito ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all'ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d'affari contenuta nell'atto di cessione.
2 Staff minimo di personale	• Personale amministrativo; • Adeguata direzione tecnica; • e/o figure professionali (componenti dello staff di progettazione, direttore di cantiere, ecc.) con specifica competenza nel settore del ramo trasferito;	• L'individuazione delle professionalità coerente con i settori specifici di attività, è riferita a coloro che abbiano prestato attività continuativa all'interno dell'impresa dante causa nell'arco dell'ultimo triennio. • La struttura organizzativa deve essere comunque idonea a garantire il proseguimento e la funzionalità dell'attività ceduta.
3 Beni strumentali	• Pertinenti attrezzature (edifici, macchinari)	• Mezzi e beni atti a dimostrare, al momento del trasferimento, l'operatività dell'azienda o del ramo e ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale. • Per cessioni in OS18-A, OS18-B, OS 13, OS 32, necessariamente deve essere trasferita la disponibilità dello stabilimento di produzione.

**4 Portafoglio lavori -
Rapporti giuridici
(crediti, debiti) ⁴**

- $\geq 50\%$ della produttività dell'ultimo anno rispetto alla media annuale del quinquennio

- Il volume d'affari in lavori è correlato ai rapporti di appalto (pubblici o privati) in corso ultimati nell'anno antecedente alla cessione con quelli dell'ultimo quinquennio, laddove aventi ad oggetto lavorazioni afferenti il settore della cessione.
- Requisito ricavabile dall'esame dei documenti contabili dell'impresa cedente, e di quelli in corso al momento della cessione secondo la quantificazione contenuta nell'atto di trasferimento aziendale e ricavato dalla contabilità dei distinti contratti di lavori per ciò che non risulta ancora fatturato.

¹ Il riferimento è a tutte le operazioni societarie, come ad es. fusioni, conferimenti o affitti d'azienda o ramo di essa, con esclusione dell'ipotesi del contratto.

² Gli indicatori non sono applicabili alle operazioni societarie perfezionate prima dell'entrata in vigore del Manuale (29 ottobre 2014) e già valutate positivamente dalla SOA (ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione precedente), nel qual caso l'impresa interessata potrà utilizzare in sede di rinnovo tutti i requisiti provenienti dall'operazione societaria (art. 76, comma 9 del D.P.R. 207/2010).

³ Le imprese hanno l'obbligo di corredare l'atto di trasferimento con la perizia giurata di un soggetto nominato dal Tribunale, sulla cui scorta le SOA saranno tenute agli accertamenti di competenza in ordine alla valutazione preliminare dei presupposti atti a consentire la spendita dei requisiti speciali trasferiti. Non sono previste deroghe alla presentazione della suddetta perizia.

⁴ Nei casi di conferimento dell'intero complesso aziendale e di fusione per incorporazione dell'azienda, il 1° ed il 4° indicatore potranno essere considerati soddisfatti anche in caso di scostamento dal valore minimo calcolato con riferimento alle disposizioni del Manuale. Il periodo fiscale di riferimento, per il requisito di adeguata capacità economico-finanziaria, considerato dal 1° primo indicatore, può risultare sfalsato rispetto al periodo di riferimento necessario per la dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica, analizzato dal 4° indicatore.

⁵ In caso di scostamento dagli indici minimi, la SOA potrà trasmettere all'ANAC apposita documentata relazione evidenziando le ragioni che hanno indotto a ritenere tali scostamenti non determinanti, per le valutazioni di competenza dell'ANAC.